



# COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Reg.Delib.

COPIA

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **11.00**, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	<b><i>PRESENTI/ASSENTI</i></b>
BORTOLUSSI MARCO	Presente
POLITA ANNALISA	Presente
CANZIANI CARLO	Presente
DI BARI MANUELA	Presente
SESSA ISABELLA	Presente
CRUGNOLA DANIELE	Presente
CONSOLARO GIANFRANCO	Presente
FANTIN FABRIZIO	Presente
DELLA ROSA ANDREA	Presente
TONETTO DEVIS	Presente
BROGGINI ALFIO	Assente

Totale presenti n. 10 Totale assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco De Paolo.

Il Sig. Bortolussi Marco - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 26.09.2020**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

Illustra la proposta il Sindaco.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
- l'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Il D.L. del 19 maggio 2020, coordinato con la Legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77 (GU n. 180 del 18.07.2020 – Suppl. Ordinario n. 25) ha differito al 30.09.2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267;
- Il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha uniformato i termini di approvazione delle aliquote, tariffe e tributi locali al termine di approvazione del bilancio 30.09.2020;
- L'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.*

*L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26.06.2020 con la quale si approvavano le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020, confermando quelle vigenti per l'anno 2019 e che verrà annullata e sostituita dalla presente deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione adottata nella seduta odierna, con la quale è stato validato ed approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anno 2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta odierna, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'applicazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 67,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 33,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Considerato che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività per la parte fissa quello base e per la parte variabile della tariffa quello minimo, mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7%	-
- coefficiente recupero della produttività:	0,1%	+
- coefficiente QL:	1,5%	+
- coefficiente PG:	2,2%	=
<b>Limite massimo di variazione annuale</b>	<b>5,3%</b>	

**Crescita entrate 2020/2019**

**€ 4.016, 86**

Considerato che è stata determinata in € 8.779,70 la componente a conguaglio di cui all'articolo 15 dell'allegato A della Delibera 443/2019 di ARERA e che per l'anno 2018 si è scelto di conguagliare in 1 anno l'importo di € 2.495,66.

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 10 novembre 2020
- seconda rata: 10 dicembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10 novembre 2020;

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale;
- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull' intero territorio nazionale;
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- L' Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell' Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito;
- il D.P.C.M. 26.04.2020 che dispone la chiusura delle attività economiche e produttive a diverso titolo, sino al 17.05.2020;

Viste le ordinanze della Regione Lombardia:

- n. 547 del 17.05.2020 relativa all'emanazione di linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive , che impone precise linee precauzionali al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti delle stesse;
- n. 573 del 29/06/2020;
- n. 579 del 10/07/2020;
- n. 580 del 14/07/2020;

Vista, inoltre, la deliberazione n.158 del 05 maggio 2020 emanata dall'ARERA, secondo la quale a causa dell'emergenza epidemiologica gli enti locali non devono applicare la Tari nel periodo di chiusura delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo e hanno facoltà di concedere agevolazioni per le attività per le quali non è stata imposta la chiusura, per esempio gli studi professionali;

Vista la nota Ifel del 24.04.2020 nella quale si pone attenzione alla possibilità per l'ente locale di intervenire a favore di specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza

sanitaria, con specifiche contribuzioni, finanziate da entrate proprie del bilancio comunale, anche straordinarie;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, sia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata come previsto dalla deliberazione di ARERA, sia prevedendo una agevolazione anche a favore di tutte le altre utenze per cui non sia stata disposta la sospensione per previsioni di legge, in quanto la produzione dei rifiuti di tutte le categorie ha subito una contrazione e comunque tutte le aziende hanno risentito della crisi legata alla situazione di emergenza COVID-19;

Dato atto che la concessione di riduzioni straordinarie viene determinata nella misura del 25% del totale della parte variabile della TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze non domestiche danneggiate a causa di emergenza COVID-19, obbligate e NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;

Dato, altresì atto che la riduzione verrà disposta in automatico dal servizio tributi;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonterebbe presumibilmente ad € 8.067,37 e che tale somma è stata finanziata attraverso il ricorso alle risorse della finanza locale, come da provvedimento di variazione al bilancio adottato nella seduta odierna;

Dato, altresì atto, che a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 2.9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 2.8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999;

Acquisito sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n. 267, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal Responsabile dell'area contabile;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella odierna seduta;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che le tariffe TARI 2020, di cui all'allegato "A" al punto precedente, decorrono dal 01.01.2020;
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4 % fissata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 20 del 07/02/2020;
7. Di annullare e sostituire la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2020, con la presente;
8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 10 novembre 2020
  - seconda rata: 10 dicembre 2020
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10 novembre 2020;
9. Di procedere al riconoscimento di riduzioni nella misura del 25% del totale della parte variabile della TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze non domestiche danneggiate a causa di emergenza COVID-19, obbligate e NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
10. Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2020 per le riduzioni di cui al punto precedente ammonta ad € 8.067,37 ed è stata prevista con la variazione assunta nella presente seduta;
11. Di demandare al Servizio Tributi l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;
12. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante la necessità e urgenza di provvedere con gli atti conseguenti.

Proposta n. 85 del 19.09.2020

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, 19.09.2020

IL RESPONSABILE  
FLORA GERARDI

\*\*\*

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
*F.to Bortolussi Marco*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dr. Francesco De Paolo*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, 13.10.2020  
CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*F.to Flora Gerardi*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000:

- E' decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000
- **È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000**

Li, 26.09.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*F.to Flora Gerardi*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 13.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



# ALLEGATO A

## UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE						
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	n	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/ Persona
			Nord	16,102042		
Famiglie di 1 componente	84	10.616,00	0,84	0,60	<b>0,385498</b>	<b>24,10</b>
Famiglie di 2 componenti	85	12.599,00	0,98	1,40	<b>0,449747</b>	<b>28,12</b>
Famiglie di 3 componenti	56	7.829,00	1,08	1,80	<b>0,495640</b>	<b>24,10</b>
Famiglie di 4 componenti	53	9.592,00	1,16	2,20	<b>0,532354</b>	<b>22,09</b>
Famiglie di 5 componenti	8	1.332,00	1,24	2,90	<b>0,569068</b>	<b>23,30</b>
Famiglie di 6 o più componenti	3	470,00	1,30	3,40	<b>0,596604</b>	<b>22,76</b>
Non residenti o locali tenuti a disposizione	2	319,00	1,08	1,80	<b>0,495640</b>	<b>24,10</b>

## UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA Euro/m2	QUOTA VARIABILE Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	229,50	0,51	4,20	0,232760	0,782840
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	1.222,00	0,80	6,55	0,365114	1,220858
8	Uffici e agenzie	1	554,00	1,13	9,30	0,515723	1,733432
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	3	205	0,58	4,78	0,264707	0,890947
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	590,00	1,11	9,12	0,506595	1,699882
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4	681,00	1,04	8,50	0,474648	1,584320
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	51,00	1,16	9,48	0,529415	1,766983
14	Attività industriali con capannoni di produzione	19	9.125,00	0,91	7,50	0,415317	1,397929
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	19	7.421,00	1,09	8,92	0,497467	1,662604
17	Bar, caffè, pasticceria	2	204,00	1,82	14,91	0,830634	2,779083
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	350,00	3,03	24,86	1,382868	4,633669